



# COMUNE DI PIORACO

Provincia di Macerata

Largo G. Leopardi 1 – 62025 PIORACO – Tel 0737/42142 – Fax 0737/42485 – www.comune.pioraco.mc.it

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del Reg.      Data 11-12-17

-----  
**Oggetto: ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELL'UNIONE ALTE VALLI DEL POTENZA E DELL'ESINO. APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE E DIDDISIZIONE DI ADESIONE**  
-----

L'anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di dicembre alle ore 20:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione , che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

TAMAGNINI LUISELLA	P	Torresi Giovanni Battista	A
Meme' Angelo	P	FIORITI BARBARA	A
CICCONI MATTEO	P	GIULI PIER LUCA	P
PAVONI VALERIA	P	GENEROSI DANIELE	P
ONESTA VITO	P	ANGELICI CARLO	P
MORICO MICHELE	P		

=====

Assegnati n. 11

In carica n.11

Presenti n. 9

Assenti n. 2

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. TAMAGNINI LUISELLA in qualità di SINDACO
  - Partecipa il Segretario Comunale Sig. VALENTINI DR. ALESSANDRO.
  - La seduta é
  - Nominati scrutatori i Signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 E 147BIS COMMA 1 DEL D. LGS.  
18/08/00 N. 267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA  
DALL'UFFICIO UFF. SISMA

---

**PARERE DI RESP. PROCEDIMENTO**

Visto con parere

Li,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to CICCONI MATTEO

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E ATTESTAZIONE CORRETTEZZA DELL'AZIONE  
AMMINISTRATIVA**

Visto con parere

Li,

**IL RESP. SERVIZIO**  
F.to CICCONI MATTEO

---

Il sindaco introduce ed illustra il secondo punto all'ordine del giorno riguardante l'adesione alla stazione unica appaltante unione Alte Valli del Potenza e dell'Esino, con contestuale approvazione della nuova convenzione.

La stazione appaltante è sita all'Unione Montana riguardante i lavori superiori a 40.000,00 €, dunque per le gare che superano la predetta soglia ci può avvalere della stessa.

Prende la parola l'assessore Cicconi, che precisa come sostanzialmente con la delibera di consiglio si è già aderito alla stazione unica appaltante poiché i comuni sotto i 5.000 abitanti non possono fare gare sopra a 40.000,00€, situazione confermata dal nuovo D. lgs. 50/2016.

I costi per i Comuni che si avvalgono della Stazione Unica Appaltante per lo svolgimento delle gare è pari a zero, a meno di contributi o fondi che non sono dei Comuni e gli oneri sono come quelli per i comuni non facenti parte dell'Unione, con quote percentuali rispetto all'importo dei lavori da appaltare.

Già era stato deliberato in consiglio e c'è stato un adeguamento normativo, sarebbe opportuno prevedere che per eventuali novità normative è sufficiente una delibera di giunta, in modo tale sia operativa.

Prende la parola il Cons. Giuli il quale fa dei rilievi sia sull'atto deliberativo che sulla convenzione.

Al punto 4 dell'atto deliberativo oltre all'autorizzazione del sindaco che sottoscrive la convenzione, si prevede l'autorizzazione di apportare modifiche non sostanziali alla stessa; così pure il punto 5 circa le modifiche normative esse vengono delegate alla giunta, il consigliere Giuli rileva che a suo parere qualsiasi modifica deve essere demandata al consiglio, secondariamente questa convenzione ha un costo dello 0,5 sulla cifra a base d'asta, anche in questo caso l'art 6 secondo comma rimanda a successivi atti degli organi esecutivi e quindi alla giunta, tutte queste definizioni sono generiche.

Continua il Sig. Giuli a sottolineare che nell' art. 11, è prevista la responsabilità della procedura in capo al responsabile del procedimento sono in capo al responsabile della stazione unica, ma tale soggetto è coperto da assicurazione in merito?

Risponde l'assessore Cicconi che spiega come la convenzione sia in capo all'Unione Montana e riferiti ai suoi organi esecutivi, si è deliberato e ratificato in giunta dell'unione tutti gli aspetti previsti in convenzione e di conseguenza il Comune non fa altro che recepire il tutto.

Il consigliere Giuli rileva che siano assenti previsioni sui tempi per le procedure burocratiche di svolgimento della gara, e non è corretto lasciare alla discrezione dell'ufficio la determinazione dei tempi per lo svolgimento della gara stessa, lo stesso ribadisce che essi non sono contrari alla convenzione ma vengono rilevati molti punti critici.

L'assessore Cicconi rileva che la disciplina degli appalti non la stabilisce la convenzione, ma ovviamente la normativa statale di riferimento, anche la stessa cosa per la responsabilità dei dipendenti, anzi per i comuni è un grosso alleggerimento in quanto per ogni gara ci sono moltissimi ricorsi, anche per un solo errore amministrativo, qualora ci siano responsabilità sarà l'unione che deciderà se fare rivalsa o meno nei confronti del responsabile.

La convenzione viene adeguata solo alle normative di legge, in caso di previsioni di maggiori oneri o aggravii per il comune, al fine di snellire il procedimento si demanda potere al sindaco di sottoscrivere la convenzione, ma nel caso di

cambiamenti rilevanti ed incisivi per l'Ente comunale per legge si riporterà tutto in consiglio.

Prende la parola il segretario comunale che rileva la mancanza della revoca della precedente delibera, in quanto è stato deliberato l'adozione alla SUA (stazione unica appaltante) quindi approvando il presente atto si revoca l'altro.

Il Giuli ribadisce la contrarietà alla convenzione fatta in questa maniera e non alla convenzione "in se per se", troppo generica.

Il sindaco passa alla votazione sul punto.

PREMESSO che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 28.04.2016, che si richiama integralmente:

- si prendeva atto dell'avvenuta istituzione, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. n°163/06 ss.mm.ii. dell'art.13 della Legge n°136/10 e del D.P.C.M. 30-6-2011, della Stazione Unica Appaltante Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino
- si approvava a tal fine lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra i Comuni aderenti e l'Unione Montana;

PRESO ATTO che:

- Il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. ha abrogato dal 19 aprile 2016 il previgente Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006;

VISTI:

- i commi 2 e 3 dell'art. 37 del D.Lgs 50/2016 recano: " 2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.";

RIBADITO che:

- con delibera consiliare n. 23 del 29/11/2013 il Comune di Pioraco aderiva alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Macerata

- l'Ente essendo di popolazione inferiore a 10.000 abitanti può aderire a più Stazioni Uniche Appaltanti, giusta determinazione ANAC n. 3 del 25/02/2015;

RITENUTO:

-opportuno aderire anche alla Stazione Unica Appaltante dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino, dando atto che l'adesione alla SUA, anche se comporta la corresponsione delle percentuali indicate nella Convenzione allegato alla presente delibera, permetterà di sollevare completamente gli uffici comunali, e i funzionari addetti, dalla difficile incombenza dell'intera gestione della procedura di scelta del contraente, materia, come noto, soggetta a potenziali responsabilità di ogni genere (disciplinare, amministrativa, contabile, civile e penale) che abbisogna di un altissimo livello di specializzazione onde evitare il rischio concreto di costosi contenziosi e inopportune inefficienze per l'amministrazione di riferimento;

CONSIDERATO che:

- l'art. 30 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 reca: "1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico

*servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.[...]*"

- a seguito dell'entrata in vigore del "codice appalti" D.Lgs 50 del 2016, l'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino ha modificato la *CONVENZIONE PER L'ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELL'UNIONE MONTANA DELLE ALTE VALLI DEL POTENZA E DELL'ESINO* adeguandola alle modifiche legislative apportate dal nuovo codice appalti;

**RITENUTO**

- opportuno prendere atto ed approvare la Convenzione per l'adesione alla SUA così come modificata;

**LETTA:**

- la Convenzione per l'adesione alla SUA, la quale consta di 11 articoli, ritenuti tutti legittimi, pertinenti ed esaustivi;

**RILEVATA**

- la competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'articolo 42, c. 2 lett. e) del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**ACQUISITO**

-il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Tecnico" in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in calce all'atto;

**RITENUTO**, per l'urgenza di provvedere in merito di dover far uso della facoltà assentita dall'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione;

**VISTI:**

- gli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 13 L. n° 136/2010 e s.m.i.;
- il D.P.C.M. 30-06-2011;
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** della seguente votazione:

- Consiglieri presenti n. 8
- Voti favorevoli n. 6, espressi in modo palese
- Voti contrari n. 3 (Giuli, Generosi e Angelici)
- Voti astenuti n. 0

**DELIBERA**

1. Le premesse formano parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente atto;
2. DI APPROVARE ex art. 30 TUEL e 15 L.241/1990 il nuovo schema di *CONVENZIONE PER L'ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELL'UNIONE MONTANA DELLE ALTE VALLI DEL POTENZA E DELL'ESINO*;
3. DI ALLEGARE il nuovo schema della Convenzione alla presente (Allegato 1);

4. DI DARE MANDATO al Sindaco di procedere alla sottoscrizione della convenzione oggetto di approvazione (cfr. allegato n. 1), nelle forme previste dall'art. 15 della legge 241/1990, autorizzandolo sin d'ora ad apportare modifiche non sostanziali alla stessa;
5. DI STABILIRE che per future modifiche alla Convenzione dovute a variazioni normative che non risulteranno essere sostanziali si demanda l'approvazione della eventuale Convenzione modificata alla Giunta Comunale;

#### INOLTRE

- VISTA l'urgenza di provvedere;
- VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della seguente votazione:

- Consiglieri presenti n. 8
- Voti favorevoli n. 6, espressi in modo palese
- Voti contrari n. 3 (Giuli, Generosi e Angelici)
- Voti astenuti n. 0

#### DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**

F.to TAMAGNINI LUISELLA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to VALENTINI DR. ALESSANDRO

---

---

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dalla Residenza comunale, li

F.to VALENTINI DR. ALESSANDRO

---

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dalla Residenza comunale, li

VALENTINI DR. ALESSANDRO

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- Che la presente deliberazione:  
E' stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi  
dal 06-10-018 al 21-10-18 , senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno \*\*\*\*\*;

[ ] - perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D. Lgs. 267/00;

[ ] - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs. 267/00);**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dalla Residenza comunale, li  
ALESSANDRO

F.to VALENTINI DR.

---

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dalla Residenza comunale, li

VALENTINI DR. ALESSANDRO